



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 45 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 24/03/2014

Oggetto: FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PARERE SISMICO SULLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATA DAL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 9 DICEMBRE 2013, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 15:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO ANTONIO MERLI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PARERE SISMICO SULLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATA DAL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 9 DICEMBRE 2013, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Castell'Arquato ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al nuovo quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata dalla L.R. n. 20/2000, approvando nel 2004 il Piano strutturale comunale (brevemente PSC), il Piano operativo comunale (brevemente POC) e il Regolamento urbanistico edilizio (brevemente RUE);
- tenendo conto degli obiettivi indicati nella L.R. n. 20/2000 e nei Piani di livello territoriale sovra comunale nel frattempo intervenuti, nonché sulla scorta dei contenuti dell' "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico" approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 173 del 4 aprile 2001, il Comune di Castell'Arquato, con atto della Giunta comunale n. 36 del 23 marzo 2013, ha assunto il Documento di pianificazione preliminare ed avviato il procedimento per l'approvazione di una variante al PSC;
- come previsto dagli articoli 14 e 32 della L.R. n. 20/2000, il Comune di Castell'Arquato ha convocato la conferenza di pianificazione chiamando a parteciparvi la Provincia, i Comuni contermini, i Comuni dell'Area programma di riferimento, l'Ente di gestione parchi e biodiversità Emilia occidentale, gli Enti preposti a specifiche tutele e alla sicurezza del territorio, nonché ulteriori Autorità competenti in materia ambientale e i soggetti gestori di servizi per acquisire sui documenti preliminari valutazioni e proposte;
- i partecipanti alla Conferenza di pianificazione, che si è svolta in tre sedute (9 aprile, 23 maggio e 25 giugno 2013), hanno fornito al Comune i propri contributi in merito agli elaborati presentati, in particolare, le valutazioni della Provincia sui documenti di pianificazione preliminari alla variante al PSC sono state espresse con deliberazione di questa Giunta n. 135 del 21 giugno 2013, depositata nella seduta conclusiva della conferenza di pianificazione del 25 giugno 2013;
- nel corso della seduta conclusiva della conferenza di pianificazione, il Comune di Castell'Arquato ha formulato la richiesta di addivenire alla stipulazione con la Provincia dell'Accordo di pianificazione previsto dall'art. 14, comma 7, della L.R. n. 20/2000;

Considerato che:

- in esito alle conclusioni cui è pervenuta la conferenza, il Comune e la Provincia hanno convenuto i contenuti tecnico-urbanistici e gli aspetti giuridici per addivenire alla stipulazione dell'Accordo di pianificazione che il Consiglio comunale (atto n. 24 del 21 settembre 2013) e la Giunta provinciale (atto n. 176 del 30 agosto 2013) hanno successivamente approvato;
- sulla base della L.R. n. 20/2000, l'Accordo di pianificazione sottoscritto il 23 settembre 2013 dai rappresentanti di Provincia e Comune:
 - ha definito, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della L.R. n. 20/2000, l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie del Comune e, in quanto tale, costituisce ulteriore riferimento per le riserve che la Giunta provinciale può sollevare in merito alla variante al PSC, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della medesima legge regionale;
 - negli articoli 4 e 6, sono stati richiamati gli adempimenti derivanti dalla L.R. n. 15/2013, recante "Semplificazione della disciplina edilizia", la cui entrata in vigore il 28 settembre ha preceduto la conclusione del complesso e articolato procedimento di variante determinando l'osservanza dei prescritti obblighi;

- ha definito ulteriori impegni relativi al rispetto degli *standards* stabiliti in sede regionale per la confrontabilità geografica e digitale delle informazioni territoriali e degli strumenti cartografici digitali, nonché per quanto riguarda il coordinamento e l'integrazione delle informazioni territoriali e ambientali con riferimento ai principi definiti dalla L.R. n. 20/2000 in tema di cooperazione nel campo del governo del territorio;
- ha definito tra le parti gli impegni ad attivare, prima dell'approvazione definitiva della variante da parte del Comune, una sede tecnica di confronto in merito ai contenuti della variante medesima, anche ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'approvazione del Piano prescindendo dall'intesa provinciale ai sensi dell'art. 32, comma 9, della L.R. n. 20/2000;
- determina la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 9 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 nel caso in cui vi sia la sussistenza delle ulteriori due condizioni prescritte dallo stesso comma 9;

Preso atto che:

- il Comune di Castell'Arquato ha adottato la variante al PSC con deliberazione del Consiglio n. 30 del 9 dicembre 2013 trasmettendola alla Provincia con nota n. 8980 del 23 dicembre 2013, registrata al protocollo provinciale lo stesso 23 dicembre con n. 78959;
- con nota del 15 gennaio 2014 (prot. prov.le n. 1884), sono state richieste al Comune alcune integrazioni alla documentazione trasmessa, tra cui anche l'inoltro della documentazione alle seguenti Autorità con competenze in materia ambientale: Agenzia regionale prevenzione e ambiente, Azienda Unità sanitaria locale, Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti, Consorzio di bonifica, Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del fiume Po, Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ed Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia occidentale;
- del deposito della variante è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) n. 378 del 18 dicembre 2013 (Parte seconda), mentre con successivo avviso integrativo, pubblicato sul BURERT n. 27 del 29 gennaio 2014 (Parte seconda), è stato reso noto l'avvenuto deposito, unitamente alla variante, della documentazione inerente la valutazione ambientale della variante medesima, secondo quanto richiesto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
- il termine ridotto di 60 giorni per la formulazione da parte della Giunta provinciale delle riserve alla variante al PSC, del parere motivato in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e del parere sismico decorre dal 24 marzo 2014, data di ricevimento dei pareri dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza e dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;

Dato atto che:

- la Provincia, in base all'articolo 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e in forza dell'Accordo di pianificazione sottoscritto, può sollevare riserve in merito alla conformità della variante PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione di livello territoriale sovra comunale, nonché alle determinazioni assunte nell'Accordo di pianificazione sottoscritto il 23 settembre 2013 formulando le eventuali riserve entro il termine ridotto di 60 giorni;
- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, e sue successive modifiche) e della normativa regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009), le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (brevemente Valsat) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso e i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di Valsat, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche, deve

accompagnare l'intero iter di formazione, approvazione e attuazione dei piani e deve essere aggiornato all'atto di ogni variazione dei piani stessi;

- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nei procedimenti di elaborazione e approvazione dei piani, e loro varianti, disciplinati dalla L.R. n. 20/2000;
- con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta a esprimersi anche in merito alla valutazione ambientale strategica del piano in argomento nell'ambito dell'esame complessivo dello stesso, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- in base a tale normativa regionale, ove sia stato stipulato l'Accordo di pianificazione, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta a esprimersi in merito alla valutazione ambientale del PSC, o sue varianti, nell'ambito delle riserve;
- l'atto comunale con il quale la variante verrà approvata dovrà dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della variante al PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce infatti, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame di sua competenza sui predetti strumenti di pianificazione;

Acquisiti agli atti, nell'ambito delle consultazioni dei soggetti con competenze in materia ambientale all'interno della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante, a norma del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, i pareri e le valutazioni da parte delle seguenti Autorità ambientali:

- Agenzia regionale prevenzione e ambiente (Sezione provinciale di Piacenza), osservazioni formulate, in accordo con l'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza, con nota n. PGPC/2014/1792 del 6 marzo 2014 (registrata l'undici marzo 2014 al prot. prov. con n. 15848);
- Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza (Dipartimento di sanità pubblica - U.O. Igiene pubblica), osservazioni formulate con nota n. 16657 del 20 marzo 2014;
- Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po, parere formulato con nota prot. n. 71577 del 14 marzo 2014 (registrata il 14 marzo 2014 al prot. prov.le con n. 17342);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota prot. n. 1221 del 21.3.2014;
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 2564 del 21.3.2014;

Tenuto conto, per quanto riguarda le consultazioni dei soggetti con competenze in materia ambientale all'interno del procedimento di elaborazione e approvazione della variante al PSC, che:

- l'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000 non richiede alcuno specifico adempimento in quanto ritiene sufficiente la partecipazione dei soggetti competenti alla conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, e l'invio agli stessi del piano adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, con l'invito ad esprimersi, ai fini della valutazione ambientale, nei tempi del deposito e in coerenza con la posizione già espressa in sede di conferenza di pianificazione (cfr. chiarimenti forniti con Circolare della Regione prot. pg/2010/23900 del 1 febbraio 2010, recante "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009");
- nel corso della conferenza di pianificazione, e successivamente, sono stati acquisiti i contributi e le valutazioni da parte degli Enti territoriali e da parte delle istituzioni interessate, mentre gli ulteriori contributi scritti sono stati presentati da:
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza;
 - Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia Romagna
 - Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po;
 - Consorzio di Bonifica di Piacenza;
 - Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza;

Acquisiti inoltre agli atti:

- il parere di conformità favorevole, con osservazioni, espresso dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia occidentale con determinazione del Responsabile d'area n. 33 del 4 febbraio 2014 (registrato il 5 febbraio 2014 al prot. prov. con n. 6841);
- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici Urbanistica Ambiente del Comune di Castell'Arquato n. 57 del 15 febbraio 2014 approvativa della valutazione di incidenza della variante nei confronti del SIC IT4010008 "Castell'Arquato, Lugagnano" (registrata il 17 febbraio 2014 al prot. prov. con n. 9998);
- la dichiarazione in data 22 gennaio 2014 del Responsabile del Servizio Lavori pubblici Urbanistica Ambiente del Comune di Castell'Arquato in merito alla insussistenza sul territorio comunale dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- la dichiarazione in data 20 marzo 2014 del Responsabile del Servizio Lavori pubblici Urbanistica Ambiente del Comune di Castell'Arquato inerente l'invio alle Autorità militari (6° Reparto Infrastrutture - Ufficio Demanio e Servitù Militari di Bologna e Comando 1° Regione Aerea Direzione Demanio di Milano) della comunicazione dell'adozione della variante al PSC;
- le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione della variante Piano;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Urbanistica e Attività estrattive", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale, dando atto che l'istruttoria è stata svolta con riferimento agli elaborati trasmessi dal Comune ed elencati nell'allegato n. 1, denominato "Allegato 1 – Castell'Arquato, elaborati Variante PSC";

Ritenuto di:

- condividere le risultanze dell'istruttoria concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 – Castell'Arquato, riserve Variante PSC") al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, come successivamente modificato, parere motivato positivo sul PSC nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel documento di Valsat e nell'allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 – Castell'Arquato, parere motivato VAS Variante PSC") al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, allegato che contiene l'elencazione delle osservazioni trasmesse dal Comune;
- dare atto che il parere motivato ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20/2000;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", parere sismico favorevole;

Dato atto che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 32 della L.R. n. 20/2000, il Consiglio comunale di Castell'Arquato, in forza dell'Accordo di pianificazione sottoscritto, ha la facoltà di approvare la variante al PSC, prescindendo dall'acquisizione dell'intesa provinciale, solamente qualora ricorrano due ulteriori condizioni costituite dall'accoglimento integrale delle riserve formulate con il presente provvedimento deliberativo e dall'assenza di modifiche sostanziali apportate al piano in accoglimento delle osservazioni presentate;
- diversamente, in assenza del verificarsi anche di una soltanto delle due condizioni predette, a norma del comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, l'approvazione della variante è subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia;
- in ogni caso, in sede di approvazione della variante, il Comune dovrà decidere le osservazioni presentate non solo tenendo conto che il loro accoglimento potrebbe determinare modifiche sostanziali alla variante, con conseguente necessità di acquisire l'intesa provinciale, ma anche tenendo conto che eventuali effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di Valsat allegato alla variante adottata, derivanti dall'accoglimento di osservazioni, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione

ambientale allegato alla variante adottata e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, sarà necessario aggiornare anche il parere motivato VAS che viene espresso in questa sede;

- in conformità alle disposizioni inerenti le procedura di condivisione stabilite dall'art. 8 dell'Accordo di pianificazione, nell'ambito del confronto in sede tecnica da attivare prima dell'approvazione della variante al PSC, dovranno essere svolte, d'intesa tra Comune e Provincia, le verifiche idonee ad accertare la sussistenza sia delle condizioni per l'approvazione della variante prescindendo dall'intesa provinciale, ai sensi dell'art. 32, comma 9, della L.R. n. 20/2000, sia di eventuali condizioni comportanti l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica;
- ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, qualora ricorrano le condizioni per l'approvazione della variante prescindendo dall'acquisizione dell'intesa provinciale, in sede di approvazione, il Comune è tenuto a dichiarare la conformità della variante agli strumenti di pianificazione di livello territoriale sovraordinato;
- concluso l'iter di approvazione della variante al PSC, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la variante approvata (e il PSC coordinato con le modifiche apportate dalla variante) attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamati gli articoli 10 e 11 dell'Accordo di pianificazione stipulato con il Comune di Castell'Arquato per quanto riguarda la trasmissione degli elaborati di piano alla Provincia e il rispetto degli *standards* regionali per la confrontabilità geografica e digitale delle informazioni territoriali e degli strumenti cartografici digitali, nonché per quanto riguarda il coordinamento e l'integrazione delle informazioni territoriali e ambientali in tema di cooperazione nel campo del governo del territorio;

Richiamato l'Accordo di pianificazione sottoscritto il 23 settembre 2013 e richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalle leggi regionali 6 luglio 2009, n. 6 e 30 luglio 2013, n. 15;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato e integrato;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come successivamente modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;

- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione di livello territoriale sovra comunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'otto agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;

- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio "Urbanistica e attività estrattive" in ordine alla regolarità tecnica;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo, non investendo profili contabili in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Castell'Arquato per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, le riserve alla variante al PSC del Comune di Castell'Arquato (adottato con atto del Consiglio comunale n. 30 del 9 dicembre 2013) riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 – Castell'Arquato, riserve Variante PSC") per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato positivo sulla variante al PSC nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel documento di Valsat e nell'allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 – Castell'Arquato, parere motivato VAS Variante PSC") per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il parere motivato ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20/2000, e che, in sede di approvazione della variante al PSC, il Comune è tenuto ad adeguarsi a tale parere anche in ottemperanza a quanto convenuto con l'Accordo di pianificazione (art. 4);
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Castell'Arquato, elaborati Variante PSC") per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e in forza dell'intervenuta sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione, qualora il Comune introduca nella variante al PSC modifiche sostanziali in accoglimento delle osservazioni presentate o non recepisca integralmente le riserve formulate con il presente atto dovrà acquisire l'intesa provinciale prima dell'approvazione del Piano, con la precisazione che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà comunque integrare il documento di Valsat e sottoporlo alla Provincia

per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica della variante espressa con il presente provvedimento;

6. di dare atto che nell'ambito delle procedure di condivisione, da attivare in conformità all'art. 7 dell'Accordo di pianificazione prima dell'approvazione della variante da parte del Comune, dovranno essere svolte, d'intesa tra Comune e Provincia, le verifiche in sede tecnica idonee ad accertare la sussistenza sia delle condizioni per l'approvazione del Piano prescindendo dall'intesa provinciale, ai sensi dell'art. 32, comma 9, della L.R. n. 20/2000, sia di eventuali condizioni comportanti l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica;
7. di dare atto che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, qualora ricorrano le condizioni per l'approvazione della variante prescindendo dall'acquisizione dell'intesa provinciale, in sede di approvazione, il Comune è tenuto a dichiarare la conformità della variante agli strumenti di pianificazione di livello territoriale sovraordinato;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Castell'Arquato, dando atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 152/2006, l'atto comunale con il quale la variante verrà approvata dovrà dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
9. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della variante, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della variante approvata alla Provincia e alla Regione, ai sensi del comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità alla variante approvata (e al PSC coordinato con le modifiche ad esso apportate dalla variante) attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
10. di raccomandare al Comune di Castell'Arquato il rispetto degli impegni assunti, in forza degli articoli 10 e 11 dell'Accordo di pianificazione stipulato il 23 settembre 2013, inerenti la trasmissione degli elaborati di piano alla Provincia e il rispetto degli *standards* regionali per la confrontabilità geografica e digitale delle informazioni territoriali e degli strumenti cartografici digitali, nonché per quanto riguarda il coordinamento e l'integrazione delle informazioni territoriali e ambientali in tema di cooperazione nel campo del governo del territorio;
11. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato;
12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II VICE SEGRETARIO

ANTONIO MERLI



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Urbanistica e attività estrattive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 640/2014 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PARERE SISMICO SULLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATA DAL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 9 DICEMBRE 2013, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/03/2014

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**

Allegato 1 – Castell'Arquato, elaborati Variante PSC

	Elaborati Adottati	scala
QUADRO CONOSCITIVO		
Elaborati	Cartografie	
Relazione del Quadro Conoscitivo	QCV_R	---
Sistema insediativo storico (Territorio comunale)	QCV_5 (a, b)	
Edifici di valore architettonico e di pregio storico-testimoniale	QCV_5bis	
Impianti e reti tecnologiche (Fognatura e acquedotto)	QCV_7a	1:15.000
Impianti e reti tecnologiche (Gas e elettrodotto)	QCV_7b	1:15.000
Servizi e attrezzature pubbliche	QCV_8	1:5.000
Sistema delle infrastrutture per la mobilità	QCV_9 (a,b)	
Uso del suolo e caratteri del paesaggio	QCV_10 (a,b)	1:10.000
Verifiche sul sistema vegetazionale rispetto al PTCP	QCV_10bis (a,b)	
RELAZIONE GEOLOGICO-SISMICA		
Relazione Geologico-sismica	PSC_GEO nov 2013	
Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali	PSC_GEO_2 - Nord	1:10.000
Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali	PSC_GEO_2 Sud	1:10.000
Carta della microzonazione sismica	PSC_GEO_3	1:5.000
Aree di pertinenza fluviale	PSC_GEO_4	1:10.000
Tutela delle risorse idriche	PSC_GEO_5	1:10.000
Vincoli idraulici e idrogeologici	PSC_GEO_6	1:10.000
PIANO STRUTTURALE COMUNALE		
Relazione illustrativa della Variante al PSC	PSC_1	
Normativa di applicazione del PSC	PSC_2	
Allegato 1 alla Normativa di applicazione del PSC - Disposizioni del PTCP	PSC_2_AI11	
Tavola dei vincoli e tutele	PSC_3 (a,b,c,d,e,f,g)	1:5.000
Scheda dei vincoli	PSC_3_AI1	
Progetto del territorio comunale	PSC_4 (a,b,c,d,e,f,g)	1:5.000
Rete Ecologica Locale	PSC_5 (a,b)	1:10.000
RAPPORTO AMBIENTALE		
ValSAT/VAS - Rapporto Ambientale	VST_R	
Allegato 1 al Rapporto ambientale Tavola delle vulnerabilità e criticità	VST_R_AI1 (a, b)	1:10.000
Allegato 2 al Rapporto ambientale Valutazione di Incidenza Ambientale	VST_R_AI2	
Allegato a) alla Valutazione di Incidenza Ambientale Tavola di inquadramento	VST_R_AI2a	1:10.000
Allegato b) alla Valutazione di Incidenza Ambientale Tavola delle compatibilità (PTCP-Vincoli ambientali-paesaggistici-idrogeologici)	VST_R_AI2b	1:10.000
Allegato c) alla Valutazione di Incidenza Ambientale Tavola Habitat-SIC	VST_R_AI2c	1:10.000

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Secondo il principio della semplificazione, art. 4 della LR 20/00 vigente si afferma che per evitare duplicazioni dell'attività conoscitiva e valutativa è possibile recepire il QC dei piani di livello superiore, integrando le informazioni nel caso in cui queste ultime si rendano necessarie per definire specifiche previsioni del piano comunale.
2. Si rileva che il QC è stato organizzato per sistemi, in coerenza all'atto di indirizzo del Consiglio regionale n. 173/01, ed è stato aggiornato il Sistema socio-demografico e produttivo, anche se non sono state prodotte schede di dettaglio né per le aziende agricole e neppure per le attività produttive. Ciò che deve essere puntualmente **precisato è il grado di adeguamento del PSC al PTCP**, mediante una chiara esplicitazione dei temi che saranno trattati con un adeguato grado di approfondimento in successiva variante del piano strutturale
3. In generale, si concorda sulla **metodologia** utilizzata ai fini della procedura di valutazione ambientale della Variante al PSC e sulle principali attività valutative proposte. Si rimanda alla sezione dedicata per le specifiche riserve sul documento "VST_R – ValSAT/VAS – Rapporto Ambientale".
4. Gli **elaborati cartografici finali** del Piano dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti dall'Atto di Indirizzo C.R. n. 484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e dall'elaborato formalizzato con D.D. 2172/2006: "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", in attuazione della stessa Deliberazione n. 484/2003.
Inoltre, ai fini di una più chiara comprensione ed interpretazione degli elaborati, risulta opportuno inserire, all'interno delle legende delle tavole di PSC, i riferimenti all'articolato normativo di Piano, alle disposizioni normative vigenti ed alle fonti dei dati.
5. La costruzione degli elaborati cartografici contenenti sia la **definizione della macro** – classificazione del territorio comunale (territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale) che la definizione dei singoli ambiti deve essere effettuata sulla base di quanto stabilito dalla L.R. 20/2000 e s.m., in particolare dal suo Allegato: "Contenuti della pianificazione" e sulla base delle relative elaborazioni compiute nell'ambito della redazione del PTCP 2007. Quanto espresso è assunto nel piano con alcune eccezioni che sono puntualmente evidenziate nelle riserve
6. Il calcolo del **dimensionamento** potenziale del piano adottato non ha pienamente considerato quanto disposto dagli art. 64, 73 del PTCP 2007.
7. L'impianto strutturale delle discipline contenute nel documento **PSC_2 Norme di applicazione del PSC** è organizzato per sistemi in coerenza con quello del PTCP. Dalla verifica delle stesse è emersa l'esigenza di rivedere le norme attenendosi con maggior rigore all'applicazione dell'art. 18 bis della LR 20/00, quando prevede che, i piani debbano disciplinare unicamente le funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengano la riproduzione, totale o parziale, e neppure

rielaborazioni delle normative vigenti sovraordinate (in particolare di PTCP), operando invece con specifici richiami espressi alle stesse norme. Inoltre ogni elemento di progetto di livello comunale deve trovare un puntuale riscontro normativo, che dovrebbe essere reso esplicito nelle legende delle cartografie. Inoltre occorre rivedere l'allegato **PSC2_AII1- Disposizioni di PTCP**- che in quanto tale deve riprodurre integralmente il testo del PTCP vigente. Si rammenta infine che con atto CP n. 71 del 20 dicembre 2013 è stata adottata la Variante al PTCP che quindi fa decorrere il regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della LR 20/00.

QUADRO CONOSCITIVO

A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

8. Settore agricolo – per i **centri aziendali** rappresentati in cartografia sarebbe opportuno produrre delle schede illustrative.
9. Occorre completare l'analisi delle **principali attività produttive** con delle schede descrittive che evidenzino eventuali criticità potenzialità ed esigenze aziendali.
10. Si prende atto dei contenuti definiti all'interno dell'elaborato “QCV_R – Relazione del Quadro Conoscitivo” della Variante al PSC, in particolare del paragrafo 2.1.3.2, relativo al settore delle attività commerciali e si evidenzia quanto segue:
 - occorre aggiornare i dati comunali, riferiti in parte all'anno 2008 e in parte al 2010;
 - è necessario eliminare alcuni refusi presenti nel testo (cfr. terzo capoverso);
 - si rammenta che i settori merceologici di riferimento sono due: alimentare e non alimentare, pertanto, le tabelle che sintetizzano la consistenza degli esercizi commerciali devono essere riarticolate in funzione dei medesimi.

Inoltre, come già evidenziato, si ritiene utile graficizzare in modo schematico gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, le aree o gli assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e di perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) approvati.

B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

11. Il capitolo 2.2.1.4 “**Le componenti per la costruzione della rete ecologica comunale**” rappresenta l'illustrazione motivata e ragionata della definizione a scala comunale dei contenuti delle “Linee guida per la rete ecologica locale” (Linee guida) approvate con atto di consiglio provinciale n. 10 del 25/03/2013. Preliminarmente si evidenzia che le Linee guida definiscono e dettagliano le modalità di individuazione degli elementi della Rete Ecologica Locale (REL) e ciascun Comune le deve applicare, in quanto, ai sensi dell'art. 67 del PTCP, la Rete Ecologica Provinciale si compone, per unione, di quelle locali comunali; è pertanto necessaria una forte omogeneità di interpretazione e i relativi dati spaziali/cartografici in formato *shape* andranno trasferiti alla Provincia secondo le specifiche indicate in

appendice 4 alle linee guida. Per il territorio di Castell'Arquato, sono stati rappresentati tutti gli elementi della legenda dello schema direttore di cui alla tav. A6 del PTCP. Al contrario le Linee guida approvate dal Consiglio provinciale superano lo "schema" della tavola A6 definendo le tipologie di cui si compone la REL ed evidenziano che gli elementi dello schema direttore hanno una funzione di identificazione di areali o di fasce indicative per il disegno della REL (progetto). Elementi funzionali dello Schema Direttore, quali gli "ambiti della fascia di transizione della collina" o le "direttrici da istituire in ambito provinciale" vanno quindi considerati nelle fasi di analisi del quadro conoscitivo, ma non più riportati nel PSC. Al contrario le analisi del Quadro Conoscitivo del PSC di Castell'Arquato hanno identificato tutti gli elementi funzionali presenti nella legenda della tav. A6 Schema direttore della rete ecologica del PTCP anche se non riguardanti il contesto del comune di Castell'Arquato.

Nell'ambito delle presenti riserve sono stati considerati gli elementi disciplinati dalle Linee guida.

- Zona calanchiva presso l'abitato di Bacedasco, ricadente all'esterno del Parco Regionale Stirone e Piacenziano; nella relazione di QC è considerata nodo ecologico secondario, mentre in cartografia (tav. PSC5b), nodo ecologico di terzo livello; oltre all'incongruenza tra relazione e tavole di Piano si evidenzia che essendo i nodi ecologici di rilevanza sovra locale è necessario attenersi strettamente alle indicazioni contenute nelle Linee guida, pertanto quest'area, di sicuro valore naturalistico andrebbe considerata tra gli elementi costituenti le rete locale in particolare si ritiene debba essere riconosciuto quale *stepping stone*.
- Ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura e direttrici da istituire in ambito planiziale (fascia buffer): ai sensi delle Linee guida, non è necessario identificare ambiti territoriali, ma in queste aree occorre svolgere approfondimenti in loco per identificare e caratterizzare gli elementi naturali presenti (elementi costituenti la rete ecologica locale) e definire le linee di progetto per la loro connessione reciproca. Analogamente occorre procedere per gli ambiti di transizione della fascia collinare. Le "indicazioni gestionali e normative" proposte per le citate aree delimitate in tav. PSC5 possono essere trasferite agli ambiti del territorio rurale.
- Aree interessate dalle direttrici di collegamento esterno: le Linee guida prevedono che la fase di analisi prenda inizio da un esame territoriale che vada oltre i confini amministrativi e giustamente è stata considerata la presenza del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano sul confine esterno del comune. Le aree individuate con specifico retino "aree interessate da direttrici di collegamento esterno" non devono essere confuse con le "direttrici di collegamento esterno" dello schema direttore provinciale; pertanto si rimarca la necessità di considerare queste aree per lo svolgimento di approfondimenti progettuali specifici per la rete ecologica locale.
- L'area delle "direttrici critiche", analogamente con le considerazioni espresse all'alinea precedente, non deve essere confusa con l'omonima dello schema direttore in quanto non prevista per il territorio di Castell'Arquato, piuttosto potrebbe essere oggetto di un approfondimento nell'ambito del POC o del RUE cartografico, al fine di individuare i necessari elementi della connettività diffusa da potenziare.
- Le *stepping stone* e gli elementi per la connettività diffusa, costituenti la rete ecologica locale, andrebbero individuati e cartografati in specifiche aree di analisi, citate nei punti precedenti, e verificati/caratterizzati a seguito di specifici approfondimenti al fine di definire la rete di connessioni locali. Le "formazioni vegetate lineari esistenti" vanno distinte con un colore o graficismo differente rispetto a quelle "potenziali di completamento della rete".

- Indicatori per il monitoraggio identificati nella valsat: per completezza sarebbe utile inserire nel QC un richiamo agli indicatori per il monitoraggio della rete ecologica identificati nella valsat e coerenti con le indicazioni delle linee guida provinciali.

C - SISTEMA TERRITORIALE

12. Relativamente al **sistema insediativo storico** i cui elementi sono stati rappresentati sulle Tavole QCV 05a/b Sistema insediativo storico e nell'elaborato QCV 5bis Edifici di valore architettonico e di pregio storico-testimoniale e descritti nell'elaborato QCV_R Relazione del QUADRO CONOSCITIVO, si evidenzia quanto segue.

Risulta necessario dare atto degli approfondimenti effettuati nella Variante in esame, relativamente al sistema insediativo storico, ai fini dell'adeguamento alle previsioni del PTCP vigente, tra l'altro sinteticamente indicate nel paragrafo 2.4.2 della Relazione di QC; non risulta infatti chiaro quali tematiche inerenti al PTCP si considerano già sviluppate e confermate nel PSC 2004; si fa presente comunque che ai fini dell'adeguamento al PTCP, anche le tematiche già trattate nel PSC 2004 devono essere rivalutate sulla base delle modifiche ed integrazioni del PTCP 2007 e delle disposizioni dello stesso. Considerato quanto sopra, si evidenzia che:

- relativamente alle **viabilità storica** di cui all'art.27 del PTCP, i percorsi storici consolidati ed i relativi elementi nodali di mobilità storica, sono individuati in conformità al PTCP vigente; ai fini dell'adeguamento al PTCP, risulta però necessario ai sensi del citato articolo, individuare anche la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale. Inoltre, nel QC devono essere presenti gli approfondimenti effettuati in tema di viabilità storica al fine di illustrare la metodologia di analisi, le motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale che supportano le individuazioni e le fonti e descrivere lo stato conoscitivo dei percorsi storici ed elementi nodali presenti sul territorio comunale di Castell'Arquato;
- relativamente **alle zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico** l'identificazione dell'area delimitata sulla Tav.QCV 05b, in località Crocetta, come "Complesso archeologico", non risulta corretta, in quanto il PTCP vigente, sulla Tav.A1.6, caratterizza tale area come "b2: Area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti"; risulta pertanto necessario modificare la Tav.QCV 05b, eliminando anche la voce di legenda "a - complessi archeologici", al fine di renderla conforme al piano provinciale. Inoltre relativamente alle "Zone di interesse archeologico", individuate sulle Tavole QCV 05a/b, si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici; risulta pertanto necessario perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme, secondo quanto disposto dall'art.22 del PTCP vigente. Si evidenzia infine che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22. Risulta inoltre necessario integrare la relazione di QC al paragrafo 2.3.1.1 al fine di

illustrare metodologia di analisi e le fonti e di descrivere lo stato del patrimonio archeologico presente nel territorio comunale di Castell'Arquato; ciò anche in relazione agli approfondimenti effettuati (Saggi archeologici individuati sulle Tavole QCV 05a/b) o da effettuare;

- secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, nel PSC devono essere individuate, relativamente a tutto il territorio comunale le **zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane**, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica, in riferimento alle Tav.A1 e all'Allegato N2 del Piano provinciale; sulle Tavole QCV 05a/b sono individuati, con 2 graficismi differenti ai quali corrisponde però un'unica descrizione, "Tessuti urbani di antica formazione"; ai fini dell'adeguamento del PSC al PTCP, risulta pertanto necessario provvedere all'articolazione di tali tessuti in "Centri storici - zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici) e "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica, indicando lo stato di consistenza dei tessuti edilizi (non alterato, parzialmente alterato, alterato). Tale articolazione dovrà essere coordinata con la perimetrazione dei "centri storici" nell'elaborato QCV 5bis. Risulta infine necessario integrare la relazione di QC, paragrafo 2.3.1.1 al fine di illustrare metodologia di analisi, fonti e risultati;
- relativamente alle **zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale** di cui all'art.25 del PTCP, risulta necessario utilizzare negli elaborati di QC, le medesime definizioni. Facendo riferimento alle definizioni di cui all'Art. A-9 della L.R.20/2000, tra l'altro presenti sulle Tavv. QCV 05a/b, ossia "Edifici di interesse storico-architettonico ed edifici di pregio storico-culturale e testimoniale", si modifichi il titolo dell'elaborato QCV 5bis e le denominazioni delle tabelle contenute nello stesso. Nella sezione "Edifici di pregio storico-testimoniale" dell'elaborato QCV 5bis, la compilazione delle colonne "categoria di intervento" e "tipo di architettura" deve essere invertita. Si rivalutino inoltre le categorie di intervento assegnate rispetto alle modifiche al RUE e in riferimento L.R.15/2013; in particolare considerato che l'Art. A-9 della L.R.20/2000 prevede per gli edifici di interesse storico-architettonico, il restauro scientifico ed il restauro e risanamento conservativo, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, si evidenzia che l'intervento di "ristrutturazione edilizia con vincolo tipologico" (ReB) al quale sono soggetti numerosi edifici di interesse, non risulta conforme ai contenuti della citata legge regionale e dell'art.53 comma 1 del RUE;
- sulle Tavole QCV 05a/b, i confini comunali sono individuati con uno specifico graficismo al quale non corrisponde alcuna voce di legenda, si provveda ad integrare la legenda delle suddette tavole.

13. Relativamente al **sistema del territorio rurale** risulta necessario integrare l'analisi effettuata al fine di definire gli ambiti agricoli periurbani. In particolare si considerino le disposizioni di cui all'art. 59 del PTCP vigente, che indirizza i PSC, in sede di definizione del territorio periurbano al contorno di territorio urbanizzati e urbanizzabili, a valutare la presenza di visuali verso paesaggi di notevole pregio da conservare (vd. Tav.2.1 del PTCP).

14. Nella relazione è più volte citato l'ATO che dovrà essere sostituito con la nuova agenzia ATERSIR

15. **Linee elettriche** - Occorre completare la tavola con riferimento all'articolazione già definita nella tavola C1.h del QC del PTCP 2007, integrando i contenuti della relazione con la fonte dei dati e l'indicazione del sistema utilizzato per definire le fasce di rispetto e lo stato di aggiornamento dei dati. E' da riferire in

merito alla presenza di eventuali impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile esistenti sul territorio comunale ed eventuali programmi di sviluppo delle reti proposte dai gestori, per consentire l'indicazione dei corridoi di fattibilità o l'esclusione di essi. (rif. art. 47 del PTCP 2007). La trattazione dovrà essere completata (in termini sia descrittivi che cartografici) con l'illustrazione della rete delle fibre ottiche, ecc. eventualmente esistenti sul territorio comunale.

16. Nelle tavole QCV 7a - **Impianti e reti tecnologiche** (Fognatura e acquedotto) e QCV 7b - Impianti e reti tecnologiche (Gas ed elettrodotti) – occorre portare a coerenza le legende delle tavole con gli elementi rappresentati.
17. Relativamente alla **Zonizzazione Acustica Comunale** tenendo conto delle previsioni del PSC si intendono qui richiamate le osservazioni proposte nel parere di ARPA PGPC/2014/0001792 del 6 marzo 2014. (agli atti anche del Comune).
18. Gli **interventi funzionali sugli assi viari provinciali** così come proposti dal PTCP 2007 e trattati nella relazione QCV_R devono essere rappresentati nelle tavole di Progetto del territorio comunale PSC4.

D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

19. **PTCP 2007** – Per l'aggiornamento del PSC al piano provinciale prendendo atto di quanto già espresso nelle valutazioni di carattere generale e specifiche, si rileva che il PTCP è stato considerato per l'aggiornamento del piano, occorre rendere espliciti i temi oggetto di adeguamento che siano stati compiutamente trattati. Risulta necessario integrare il paragrafo 2.4.2 della Relazione del QC, inserendo il riferimento alla variante specifica al Piano provinciale, adottata in data 20 dicembre 2013 con atto C.P. n.71. Inoltre si eliminino le difformità rispetto al PTCP, presenti nelle tabelle contenute nel suddetto paragrafo, in riferimento alle riserve formulate in merito alle diverse tematiche di QC e PSC.
20. **PIAE** - si chiede, di aggiornare quanto già espresso nel punto 2.2.3.3 del documento VST_R considerando i contenuti del PIAE 2011. Lo strumento provinciale attribuisce al Comune di Castell'Arquato un obiettivo di quantità (art 8 tabella 4 delle NTA), compete poi al Comune attraverso il PAE individuare gli "ambiti estrattivi" in zone non soggette a tutela di PTCP. Il piano provinciale ha poi confermato, in quanto definito compatibile con le fasce fluviali, l'Impianto fisso di lavorazione degli inerti "Colombarola -n. 5" , (peraltro già confermato dal PAE) e in quanto attività stabile deve assumere a tutti gli effetti nel PSC valore di attività produttiva, eventualmente con una identificazione specifica. Le integrazioni dovranno più puntualmente considerare l'elaborato P10, Relazione Tecnica punto 4.2.2 Ambiti estrattivi in zone non tutelate e punto 4.4 Impianti di lavorazione inerti, del PIAE 2011.
21. **PPGR** – a seguito delle valutazioni espresse sul DP è stato considerato il PPGR senza però approfondire il tema relativamente alle aree che possano risultare incompatibili con la localizzazione di impianti con riferimento all'articolo 50 del PTCP 2007. Per quanto accennato nella relazione QCV_R a pag 204, e vista la tavola di progetto T2.1 del PTCP 2007 si evince che, parti di territorio del Comune di Castell'Arquato ricadono nelle "Zone vini DOC". Rispetto a tale previsione occorre ai sensi del già citato art. 50 individuare le reali attività agricole come coltivazioni di vigneti nelle zone DOC (da PTCP) e dichiarare le stesse inidonee per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, e normarle

escludendo dall'interdizione le stazioni ecologiche. A tale riguardo si rammenta infine che è stato adottato dalla GR con atto n 103 del 3 febb 2014 il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti.

22. Rispetto alla pianificazione sovraordinata non sono stati trattati :

Piano faunistico venatorio secondo l'impostazione metodologica del cap. D2.3 del volume "D" del QC del PTCP 2007 occorre considerare il PFV 2008/2012

PPRTQA - Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria -secondo quanto proposto con riferimento al cap. D2.4 del volume del QC del PTCP 2007- e quanto già espresso nel punto 1.2.4b Radiazioni della Relazione VST_R

PLERT Piano provinciale per la localizzazione e l'emittenza radiotelevisiva -secondo quanto proposto con riferimento al cap. D2.5 del volume del QC del PTCP 2007 - e quanto già espresso nel punto 1.2.6 Radiazioni della Relazione VST_R

PRIP - secondo quanto proposto con riferimento al cap. D2.6 del volume del QC del PTCP 2007
Riferisca il Comune a tale riguardo.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

COMPATIBILITA' DELLE SCELTE DI PSC CON I CONTENUTI DEL PTCP 2007

23. Come esplicitato nella Relazione illustrativa di PSC, *“Per quanto riguarda il **sistema storico e diffuso**, a fronte della sostanziale riconferma del piano vigente, la variante adempie a quanto indicato dal comma 3 dell'art.25 delle NdiA del PTCP con uno specifico elaborato di approfondimento conoscitivo che assume le modalità proposte per la articolata classificazione degli insediamenti sparsi nel territorio rurale.”*

Nonostante ciò, come si è già evidenziato relativamente al QC, si fa presente che ai fini dell'adeguamento al PTCP, anche le tematiche già trattate nel PSC 2004 devono essere rivalutate sulla base delle modifiche integrazioni del PTCP 2007 e delle disposizioni dello stesso.

Premesso quanto sopra si evidenzia che relativamente al sistema insediativo storico, secondo quanto prevede la L.R.20/2000 e il PTCP 2007, risulta necessario individuare distintamente, sulla base dei contenuti del QC (si rimanda alla precedente riserva):

- i “Centri storici - le zone urbane storiche” che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici);
- le “strutture insediative storiche non urbane”, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica;
- le “zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale” quali emergenze puntuali con le relative aree di pertinenza.

Sulle Tavole PSC 4a/b/c/d/e/f/g Progetto del territorio comunale, e nell'art.11.1, risultano individuate le **zone urbane storiche, corrispondenti ai Centri Storici, per il Capoluogo e per Vigolo Marchese,**

evidenziando un articolazione del sistema insediativo storico difforme da quella del Piano provinciale che individua anche un tessuto non agglomerato (Bacedasco) e un nucleo secondario (Villa S.Lorenzo).

In merito all'art.11.1 della Normativa di PSC, che deve essere conforme all'art. A-7 della L.R.20/2000 e all'art.24 (prescrizioni e direttive) del PTCP vigente, si rileva quanto segue:

- nel comma 1 si fa erroneamente riferimento alle Tavole PSC3, sulle quali non sono individuati gli insediamenti storici, che invece sono rappresentati sulle Tavole PSC4;
- il contenuto del comma 2, essendo la descrizione della metodologia di analisi del Piano relativa alla perimetrazione dei nuclei storici secondari, metodologia, tra l'altro non conforme alle disposizioni di cui all'art.24 del PTCP, non ha le caratteristiche per essere mantenuto nell'articolato normativo.

Relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, risulta necessario articolare la legenda delle Tavv. PSC 4 in coerenza con il contenuto dell'art.12.1 nel quale dovrà essere inserito un richiamo alle medesime tavole; le voci di legenda "Edifici da assoggettare a restauro" ed "Edifici da assoggettare a risanamento conservativo" devono essere una specificazione della voce "Edifici di interesse storico-architettonico". Tutti gli edifici di interesse storico-architettonico devono essere individuati sulle Tavole PSC 4 indipendentemente dalla categoria di intervento assegnata, e in ogni caso la loro individuazione deve trovare corrispondenza nelle Tavole QCV 05 e nell'elaborato QCV 5bis, come modificati sulla base delle riserve al QC.

Considerato che nel QC è riportata l'individuazione degli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale e le relative categorie di intervento, si modifichi l'art.12.1 al comma 2 al fine di richiamare anche le Tavv. QCV 05a/b e l'elaborato QCV 5bis.

24. Relativamente all'**articolazione degli ambiti del territorio rurale** si evidenzia quanto segue:

- il PTCP vigente all'art.56 comma 7, assegna al PSC il compito di *"individuare le aree agricole di particolare pregio dedicate alla produzione agricola di eccellenza, alle produzioni tipiche già valorizzate (zone a produzione certificata), comprese le produzioni con tecniche biologiche e le attività agrituristiche, e quelle suscettibili di valorizzazione futura, nonché tenendo conto delle zone comprese nel territorio delimitato come "Natural valley" e alla produzione rivolta alla filiera corta"*; considerata l'analisi effettuata nel QC, che ha rilevato come potenzialità del territorio rurale, la presenza di *"territori caratterizzati da un'alta vocazionalità alle produzioni tipiche di elevata qualità certificata"*, e la caratterizzazione di parte del territorio comunale come zona dei vini Doc (vd. Tavv. T2 del PTCP) si valuti la possibilità di individuare specifici sub-ambiti all'interno degli ambiti già individuati, non demandandoli al RUE (vd. Art.17.1) e di stabilire per gli stessi le opportune politiche;
- ai sensi dell'art.59 comma 3 del PTCP vigente, il PSC può delimitare ambiti agricoli a carattere periurbano al contorno dei territori urbanizzati e urbanizzabili, tenendo conto delle visuali verso paesaggi di notevole pregio da conservare (vd. Tav.2.1 del PTCP) e in relazione alla definizione della rete ecologica; si modifichi eventualmente l'individuazione degli ambiti agricoli periurbani, sulla base delle integrazioni del QC;
- considerate le caratteristiche del territorio comunale, si valuti la possibilità di recepire l'indirizzo di cui all'art.57 comma 5 del PTCP, al fine di individuare ambiti idonei per la localizzazione di aree idonee allo sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo, ovvero quelli in cui tali attività sono escluse;
- risulta necessario correggere la voce di legenda "Ambiti agricoli di valore paesaggistico" in "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico", così come indicato anche nell'art.17.3;
- risulta necessario modificare il comma 2 dell'art.17.1, al fine di spostare il richiamo del comma 13 fra gli indirizzi;

- risulta necessario integrare l'art.17.5, così come effettuato relativamente agli altri articoli che disciplinano il territorio rurale, con i richiami agli obiettivi, indirizzi e direttive di cui all'art.59 del PTCP vigente;
- risulta necessario integrare l'art.17.6, così come effettuato relativamente agli altri articoli che disciplinano il territorio rurale, con il richiamo agli indirizzi di cui all'art.61 del PTCP vigente;
- risulta necessario integrare l'art.17.7 al comma 2, con il richiamo agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art.62 del PTCP vigente. Inoltre si sostituisca il riferimento presente nel comma 3 alle Tavv. PSC3 con quello alle Tavv.PSC4. In merito a quanto disposto dal comma 4 dell'art.17.7, si evidenzia che la formulazione non risulta chiara, non essendo definito cosa si intende per edificato esistente. Richiamando comunque le disposizioni di cui all'art.62 comma 8 del PTCP, direttive che il PSC deve recepire, si chiede di riformulare tale comma in conformità alle disposizioni del Piano provinciale e dell'art. A-21 della L.R.20/2000.

25. Come già richiesto nell'ambito delle valutazioni sul Documento Preliminare, negli elaborati progettuali della Variante al PSC occorre definire (a livello cartografico e/o normativo) la programmazione operativa a livello comunale e disciplinare l'insediamento delle **attività commerciali**, con particolare riferimento ai vari ambiti territoriali definiti, alle medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi) ed alle eventuali aggregazioni di esercizi commerciali (in coerenza con quanto stabilito dal PTCP vigente), come parzialmente già effettuato nell'art. 20.5 "Ambiti tematici".

A tale proposito, si rileva che il comma 4 del suddetto art. 20.5 disciplina l'ambito tematico AT_2 "Parco del golf e del bosco di Santa Franca". La norma, alla lett. b, ammette la possibilità di insediare nell'ambito "attività turistico-commerciali (con esercizi di vicinato) e turistico-residenziali fino ad un massimo di 10.000 mc". Occorre esplicitare se nell'ambito considerato, risulti possibile attuare aggregazioni di esercizi commerciali, quali ad esempio centri commerciali di vicinato, gallerie o complessi commerciali di vicinato.

Nella tavola **QCV10bis**

26. Dal confronto tra le previsioni di piano e l'assetto vegetazionale (TAV. QCV10bis), si è riscontrato che gli ambiti AM4, AS3 e AS12 (così denominate nel Rapporto ambientale) confinano con elementi vegetazionali. E' pertanto necessario indicare nelle specifiche schede della VALSAT (Rapporto ambientale VST) le limitazioni contenute nell'art. 8 del PTCP, ovvero che è necessaria la conservazione della vegetazione arboreo/arbustiva in formazione lineare esistente sul confine dell'ambito.

Per l'ambito AS1, vallecchia al margine del bosco destinata ad ospitare l'area parcheggio caravan, è opportuno indicare nella specifica scheda della VALSAT (Rapporto ambientale VST) la necessità che gli eventuali impianti di illuminazione dell'area sosta prevedano idonei sistemi di riduzione di flusso al fine di ridurre i fenomeni di disturbo sulla fauna.

Nella tavola **PSC 4e -**

27. Deve essere espressa la completa denominazione degli ambiti **CAS_R6a e CAS_R6b** per garantire una corretta applicazione delle norme in relazione alla specifica destinazione dei sub-ambiti (rif. Art. 20.2 NdiA del PSC)

28. L' **Area di riqualificazione morfologico-ambientale**- individuata sulla tavola, deve trovare, adeguato riscontro nel QC, nella Relazione e norme di PSC, in conformità con quanto disposto dall'art. 62, comma

8 del PTCP, portando a coerenza i contenuti del Rapporto ambientale con quelli delle altre componenti del piano. Dovrà essere assoggettata ad una procedura pianificatoria di POC per le argomentazioni sotto esposte..

- L'area risulta trattata nella relazione PSC_1 (quale nuovo inserimento di POC con una potenzialità di 3000 mc) e nel Rapporto ambientale (VST_R), Scheda d'ambito AM6. Da quest'ultima si evince che tale area dovrebbe essere sottoposta alla disciplina degli ambiti consolidati (art 20.1 c.4 delle NdiA del PSC), pur non avendone le caratteristiche (secondo i disposti dell'art. A-10 della LR 20/00.) e ricadendo nel territorio rurale.
- dalle risultanze del Rapporto ambientale si apprende che, l'area non presenta un adeguato livello di qualità urbana e nella descrizione dell'impatto (di contesto e per componenti) e delle conseguenti misure mitigative, viene sottolineata l'esigenza di effettuare ulteriori verifiche, atte a garantire la sostenibilità che secondo i disposti dell'art. 64 del PTCP, avrebbero dovuto essere prodotte con il PSC.

29. Una porzione di **consolidato previsto a sud di Monte Rosso** (a sud-est del capoluogo) secondo quanto riferito nella scheda d'ambito AS10 del Rapporto ambientale è da classificare nella variante quale "Ambito per nuovi insediamenti (art. 20.2 delle NdiA del PSC). Quanto sopra anche in riferimento all'esigenza segnalata nelle valutazioni ambientali di effettuare verifiche, atte a garantire la sostenibilità, che erano necessarie (anche secondo i disposti dell'art. 64 del PTCP) già in questa fase o comunque in una procedura pianificatoria che le preveda (POC o RUE da approvare ai sensi del c. 4bis dell'art. 33).

30. L'ambito ad ovest di **Villa San Lorenzo** non può essere pianificato quale Ambito consolidato (scheda Rapporto ambientale AM3) in quanto non ne ha le caratteristiche. I fabbricati dovranno essere assoggettati ai disposti dell'art. 17.7 quali edifici esistenti in territorio rurale con funzioni non connesse con le attività agricole.

Nella tavola PSC 4f

31. E' stato individuato un **impianto fisso di lavorazione degli inerti** ("Colombara – n 5" da PAE e PIAE) che in quanto attività consolidata deve assumere a tutti gli effetti valore di attività produttiva, eventualmente con una identificazione specifica. Tale ambito deve necessariamente trovare riscontro normativo nel PSC, con richiami alla disciplina degli strumenti di settore comunale e provinciale (PAE e/o PIAE) e al PSQA.

32. L'ambito a **sud di Pallastrelli**, pianificato in variante al PSC vigente (nel quale era zonizzato attività produttiva esistente) come Ambito consolidato (scheda Rapporto ambientale AM2), non ne ha le caratteristiche, a meno che lo stesso , sulla base dello stato di fatto non possa rientrare nel perimetro del territorio urbanizzato della frazione dei Pallastrelli.

Normativa di applicazione del PSC - PSC_2

33. Nell'articolato con specifici richiami occorre puntualmente indicare gli elaborati cartografici o testuali dove sono individuati o trattati gli oggetti disciplinati.

34. Nelle legende delle cartografie occorre specificare gli articoli in cui sono disciplinati gli oggetti individuati.

35. L'articolato dovrebbe contenere una disciplina che in conformità con la LR 20/00 individui idonea procedura, finalizzata alla modifica dell'allegato PSC2_All1- Disposizioni di PTCP- quando questo necessitasse di essere aggiornato a seguito di varianti al PTCP.

36. Art. 1-Pianificazione urbanistica comunale- Deve essere chiarito il rapporto fra il piano strutturale vigente e la variante in trattazione (temi e documenti oggetto di variante e quelli confermati ecc). Occorre rendere esplicito se le discipline esposte nel documento PSC_2 siano esaustive rispetto alla pianificazione strutturale o debbano essere coordinate con quelle vigenti.

37. Art. 3.1-Piano strutturale comunale- il 3° comma deve essere completato, in quanto sono elaborati costituenti il PSC anche il QC e la Valsat (rappresentati in tutte le loro componenti).

38. Art. 3.2, comma 4 e Art. 5, comma 3 - In corrispondenza dell'elenco degli elaborati costitutivi, rispettivamente, di ValSAT e POC, occorre integrare la Sintesi non Tecnica prescritta dalla normativa di settore e già predisposta dal Comune.

39. Art. 4-Regolamento urbanistico- Il contenuto dell'articolo deve trovare piena coerenza con quanto disposto dall'art. 29 della LR 20/00 ; il RUE può specificare (o articolare) ma non può modificare i limiti definiti dal PSC per gli ambiti consolidati e per il territorio rurale (comma 2.3). Non sembra opportuno citare nelle norme di PSC l'elenco degli elaborati del RUE.

40. Art. 5-Piano operativo comunale- Nel comma 2.6 occorre precisare che il dimensionamento del POC deve essere definito in relazione ai disposti di cui agli art. 63, 64, 65, 73, 74, 75, 78, 84, 85 e 87 delle Norme del PTCP. Non sembra opportuno citare nelle norme di PSC l'elenco degli elaborati del POC.

41. Art. 9.2 – Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti – Zone di tutela naturalistica

Si evidenzia che il comma 2 del presente articolo ammettendo la “costruzione di edifici, abitativi e di servizio, è in contrasto con la prescrizione di cui al comma 3 lett. 6 dell'art. 18 del PTCP che ammette esclusivamente gli “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione...”. Tale previsione sarebbe ammissibile solo nel caso in cui, ai sensi del comma 2 dell'art.18 lo strumento di pianificazione avesse individuato le aree a maggior valenza naturalistica e quelle in cui “l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili” secondo la metodologia definita. Analogamente, quanto previsto nel comma 4 dell'art. 9.2, non può essere disposto attraverso un Piano urbanistico attuativo. La Giunta provinciale, nell’”Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP”, approvato con DGP n. 292/2011, ha individuato nel PSC lo strumento mediante il quale, con l'elaborazione del quadro conoscitivo, è possibile individuare le aree in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili e quanto specificato nel comma 2 del citato articolo del PTCP. E' pertanto necessario modificare e adeguare la norma ai disposti provinciali.

42. Art 15.3 Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e aree di progetto

E' necessario riformulare l'articolo riprendendo i contenuti dell'art. 53 del PTCP e richiamando gli elementi di cui alla tav. A1 del PTCP (Progetti di tutela, recupero e valorizzazione - Aree di progetto) che, come indicato in specifica riserva, vanno riportati nelle tavole PSC 3 (a, b, c, d, e, f, g) - Tavola dei vincoli e delle tutele. Circa le modifiche dei perimetri e quanto illustrato nel paragrafo del Quadro conoscitivo 2.2.1.4 -Le componenti per la costruzione della rete ecologica comunale-, si evidenzia che i perimetri delle aree destinate a Progetti di tutela, recupero e valorizzazione possono essere modificati solo a seguito dell'approvazione di specifico progetto che coinvolga la provincia e i comuni interessati. Invece le Aree progetto come indicato in appendice 6 delle “Linee guida per la rete ecologica locale” (Linee guida) approvate con atto di Consiglio provinciale n. 10 del 25/03/2013, possono essere modificati a seguito di approfondimento svolto nell'ambito della definizione della rete ecologica.

43. Quanto espresso nell'art. 18.1-Disposizioni generali per il sistema insediativo- costituiscono norme di indirizzo da considerare nella formazione del piano strutturale e quindi inefficaci nel testo della "Normativa di applicazione del PSC". La riformulazione delle stesse dovrebbe eventualmente dar atto che tali criteri sono già stati assunti nel piano.

44. Art. 18.2 Rete ecologica del territorio, compensazione ecologica e dotazioni ecologico-ambientali del sistema insediativo

- comma 1: vanno corretti gli estremi dell'atto provinciale ivi indicato (DGP n. 10 del 25/03/2013).
- comma 2 come già argomentato nella relativa riserva del QC, è necessario che gli elementi di rilevanza sovra locale e gli elementi costituenti la rete locale siano corrispondenti a quanto indicato nelle pagg. 26-37 delle Linee guida.
- ulteriori elementi d'interesse comunale non previsti nelle Linee guida andranno disciplinati in un comma dedicato.
- comma 3: occorre specificare quali tipologie di nuovi insediamenti concorrono alla realizzazione della rete ecologica progettata secondo i criteri e le modalità indicati nelle linee guida e dagli indici stabiliti nel PSC.
- comma 4.1: Considerato che la procedura di valutazione d'incidenza è disciplinata dalla DGR 1191/07 e dal Piano di Gestione del sito Natura 2000 il comma in esame deve esplicitare che la procedura di Valutazione d'incidenza verrà attivata secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di Siti di Rete Natura 2000. E' necessario inoltre stralciare il terzo alinea "sono in ogni caso vietati...valutazione d'incidenza" in quanto le misure di conservazione relative agli habitat d'interesse comunitario sono state elaborate dagli Enti competenti: la Regione con la DGR 1419/2013 e la Provincia con la DGP n. 63/2013. Con riferimento al "nodo secondario Parco del Piacenziano e Stirone", la dicitura "Valgono in fase transitoria le norme previste per i nodi prioritari" non è pertinente e deve essere stralciata perché all'interno del citato Parco vigono le norme di salvaguardia stabilite con la legge istitutiva.
- con riferimento ai nodi ecologici secondari e di terzo livello il comma 4.1 non formula una normativa come richiesto dalle linee guida provinciali. In particolare per i nodi secondari, corrispondenti a porzioni di territorio in vario modo già tutelati, occorre richiamare la normativa specifica di tutela mentre occorre formulare una disciplina per i nodi di terzo livello.
- comma 4.4: con riferimento agli interventi di potenziamento delle caratteristiche vegetazionali nelle aree interessate dai varchi, occorre stabilire criteri e modalità per favorire tali interventi.
- comma 5.1 *stepping stones*: nel secondo alinea si prevede la definizione di una fascia di rispetto non inferiore ai 5 m dalle fasce vegetate non lineari dove interdire l'attività agricola intensiva. Si fa presente che la norma è generica in quanto non indica l'ampiezza massima della fascia di rispetto e le tipologie di attività agricole in essa ammissibili.
- comma 5.2 elementi per la connettività diffusa; il comma con riferimento alla tav. PSC5 e alla relativa legenda deve esplicitare che la connettività diffusa è composta sia da elementi esistenti sia da elementi di progetto e per questi ultimi deve essere previsto un meccanismo di implementazione; è pertanto necessario integrare il disposto considerando anche che ai sensi dell'art. 8 del PTCP è vietata l'eliminazione anche parziale degli elementi vegetazionali lineari, mentre è ammesso il taglio di alberi e la potatura nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) e dei Regolamenti comunali.

45. Art. 20.1 Ambiti urbani- quanto disciplinato al:

- 2° comma - la possibilità del RUE di articolare gli ambiti consolidati in sub-ambiti in relazione alle caratteristiche e peculiarità deve considerare la procedura definita dall'art. 33 comma 4bis.
- 5° comma – gli ambiti consolidati secondo i disposti della LR 20/00 sono attuati mediante intervento edilizio diretto; la possibilità di intervenire mediante “ristrutturazione urbanistica” e quindi con politiche di riorganizzazione territoriale è da associare ad “Ambiti di riqualificazione” che, pur ricadendo nel territorio urbanizzato non possono essere considerati ambiti consolidati. La norma deve essere riscritta.

46. Art. 21.1 Sistema della viabilità - Occorre puntualmente indicare nella norma gli elaborati (di QC e di PSC) in cui sono rappresentati gli oggetti connessi al sistema disciplinato.

47. Art. 20.2 c. 1 - Art. 20.4 c. 2 e Art. 20.5, comma 10 - Occorre coordinare il testo del comma 10 con le modifiche richieste in riferimento al paragrafo 5.1 del Rapporto Ambientale.

VINCOLI E RISPETTI

REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI – TAVOLA DEI VINCOLI

48. Considerato che, ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000, così come modificato dalla L.R.15/2013, il PSC contiene tra i propri elaborati costitutivi la “Tavola dei vincoli” corredata dalla “Scheda dei vincoli” e premesso che, secondo le disposizioni di cui al comma 3-bis:

- la citata tavola deve riportare tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela,
 - nella scheda deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva,
- si evidenzia quanto esposto nelle seguenti riserve.

49. **Legenda Tav. PSC3a/b/c/d/e/f e struttura elaborato PSC_3 All1 Scheda dei vincoli**

Ai fini di una maggiore comprensibilità e di una corretta lettura degli elaborati di PSC:

- risulta necessario coordinare i contenuti riportati sulle Tavole PSC3 con quelli descritti nell'elaborato PSC3_3 All1; in particolare nelle voci di legenda deve essere indicata oltre alla corretta denominazione del vincolo/tutela, il riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento, riportando i riferimenti alle disposizioni originarie o connesse, solo nella Scheda dei vincoli, e l'articolo delle Norme di PSC di riferimento;
- la Scheda deve essere strutturata in modo da riportare, come disposto dall'art.19 della L.R.20/2000, per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva; si ritiene pertanto opportuno modificare la struttura delle schede contenute nell'All.1, al fine di integrarla con descrizione del vincolo, sintesi delle disposizioni normative ed effetti del vincolo, distinguendo comunque i riferimenti normativi dai quali derivano direttamente i vincoli (riportati nelle voci di legenda della Tav.PSC3) da quelli originari o connessi, che sono comunque da evidenziare in apposita

sezione della scheda; si riporti inoltre per ogni vincolo/tutela l'articolo delle Norme di PSC di riferimento;

- considerato che sulle Tavole PSC3, i confini comunali sono individuati con uno specifico graficismo al quale non corrisponde alcuna voce di legenda, si provveda ad integrare la legenda delle suddette tavole.

50. Beni culturali immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Seconda

- Relativamente ai beni culturali immobili soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004, si evidenzia che devono essere distintamente individuati:
 - **beni architettonici**: fra questi si devono riportare i beni soggetti a vincolo monumentale e i beni di proprietà di enti pubblici e/o religiosi, realizzati da oltre 70 anni, vincolati ope legis;
 - **beni archeologici** soggetti a vincolo monumentale.

Risulta pertanto necessario modificare la legenda delle Tavole PSC3, articolando la voce “Beni culturali (art.10 D.Lgs.42/2004) e riferimenti all'elaborato PSC3_All 1 Scheda dei vincoli”, nelle tre seguenti voci: “*Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1)*”, “*Beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale (art.12)*” e “*Beni archeologici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1 e 3)*” e di conseguenza, individuando sulla cartografia, i beni architettonici e beni archeologici, con graficismi/colore differenti. Nell'All.1 Scheda dei vincoli, è già presente la distinzione fra i beni architettonici soggetti a vincolo monumentale e quelli vincolati ope legis, mentre devono essere individuati in modo chiaro i beni archeologici (n.17 Insediamento di età romana) che risultano trattati fra i beni architettonici.

- L'individuazione dei **beni architettonici e archeologici soggetti a dichiarazione di tutela** presente sulle Tavv. PSC3 e nell'All.1, deve essere verificata rispetto ai Decreti di vincolo ed eventualmente integrata sulla base dei decreti eventualmente emessi dopo la data di adozione del PSC; sarebbe comunque opportuno inserire la copia di tutti i decreti relativamente ai beni soggetti a vincolo culturale all'interno dell'All.1. Risulta inoltre opportuno integrare l'All.1 sulla base dei dati presenti nei decreti e nell'elaborato All.D3.2 (R) Elenchi delle aree e dei beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente, organizzandoli secondo l'impostazione della tabella contenuta nel sopracitato All.D3.2 (R) e indicando anche, per ciascun bene, la codifica provinciale (Cod. Id. Provincia);
- L'individuazione dei **beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni** deve essere integrata sulla base di nuovi beni tutelati “ope legis”, dopo la data di adozione del PSC (gli Enti interessati possono essere ad esempio Agenzia del Demanio, Regione, Provincia, AUSL, ACER- Azienda Case Emilia-Romagna, INPS, Conferenza Episcopale Emilia-Romagna IPAB, etc.);
- Si rilevano infine le seguenti difformità:
 - relativamente al bene architettonico n.24, individuato fra quelli soggetti a vincolo monumentale, nell'All.1 non sono stati indicati i riferimenti al tipo di vincolo e tale bene non risulta individuato nell'All.D3.2 (R) e sulla Tav. D3.a nord del PTCP;
 - l'individuazione del bene architettonico “I” effettuata sulla Tav. PSC3e, risulta difforme da quella presente nell'All.1;
 - relativamente al Museo Illica, sulla Tav. PSC3e non è stata indicata la lettera di identificazione (j).

51. Beni paesaggistici sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Terza

- L'individuazione dei **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici con le relative fasce di rispetto**, tutelati ai sensi dell'art.142 comma c del D.Lgs.42/2004, effettuata sulle tavole del PSC3 Tavola dei vincoli e tutele, non risulta corretta. In particolare si rileva quanto segue:
 - considerato che negli elaborati di PSC non risulta esplicitata la metodologia utilizzata al fine di individuare le fasce di tutela di 150 mt, prescritte dall'art.142 del D.Lgs.42/2004, si evidenzia che la delimitazione di tali fasce deve essere effettuata con riferimento alla individuazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati o dal piede esterno dell'argine per gli altri e non sulla base delle previsioni della pianificazione provinciale (individuazione fasce PTCP); si evidenzia tra l'altro che per i corsi d'acqua Rio Bertacca (Tavv. PSC3b e PSC3c) e Rio Guzzo e Rio dei Gatti (Tav.PSC3c), è individuata la fascia ma non il corso d'acqua. Si provveda pertanto ad esplicitare la metodologia utilizzata nella scheda dei vincoli e, se non già effettuato, a delimitare le fasce di tutela dei corsi d'acqua, tenendo conto della loro effettiva natura;
 - facendo riferimento alla Tav. D3.a nord (allegata al QC del PTCP vigente), si rileva che non risulta individuato il tratto di sorgente del Rio Benodo; si provveda pertanto a modificare le Tavole PSC3a e PSC3b, individuando tale tratto e la relativa fascia di tutela di 150 mt, prescritta dall'art.142 del D.Lgs.42/2004;
 - sulle tavole PSC3c, PSC3e e PSC3g risulta individuata la fascia di tutela per il Rio Grattarolo e dell'Acqua Puzza, corso d'acqua che la Tav.D3.a nord del PTCP, non individua nel territorio comunale di Castell'Arquato (si veda anche All. D3.3 (R) al QC del PTCP); a tal proposito si evidenzia che nella ricognizione dei corsi d'acqua pubblici effettuata dal Piano provinciale, sono state riscontrate, nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con R.D. 13.05.1937 n.8285, alcune difformità relative agli elenchi dei Comuni interessati dall'attraversamento dei corsi d'acqua ed i limiti entro i quali gli stessi si ritengono pubblici. Il Rio Grattarolo e dell'Acqua Puzza n.12 del citato elenco si ritiene pubblico e quindi soggetto a tutela paesaggistica, dallo sbocco per km 2 a monte della confluenza con il Rio S.Franca, e quindi per il tratto che scorre nel territorio comunale di Alseno. Si chiede pertanto di documentare l'individuazione effettuata anche attraverso approfondimenti presso gli archivi comunali e/o della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio;
 - risulta necessario individuare sulle Tavole PSC3 le fasce di tutela di 150 mt, prescritte dall'art.142 del D.Lgs.42/2004, anche per i corsi d'acqua pubblici che non attraversano il territorio di Castell'Arquato, ma che scorrono nelle vicinanze del confine comunale; al fine della delimitazione delle fasce si faccia riferimento all'individuazione dei corsi d'acqua pubblici presente sul PSC del Comune di Alseno e/o sulle Tavole D3.a del PTCP;
 - considerato che il vincolo paesaggistico non si riferisce solo ai territori compresi nella fascia di territorio di 150 mt, ma anche ai corsi d'acqua stessi, risulta opportuno modificare la voce di legenda delle Tavole PSC3 "Fasce fluviali soggette a vincolo", in "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini" (D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lett.c); tale denominazione deve essere riportata anche nella specifica tabella contenuta nell'All.1 Scheda dei vincoli. Si elimini dalla legenda delle Tavole PSC3, la dicitura vincolo paesaggistico (art.142 lettera c D.Lgs.42/2004 ex L.R.431);
 - relativamente ai corsi d'acqua pubblici si riporti, sia in cartografia che nell'elenco contenuto nell'All.1

Scheda dei vincoli, il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285, elenco che deve essere citato nella suddetta scheda.

- L'individuazione dei **territori coperti da foreste e da boschi** (art.142 comma 1 lett. g. del D.Lgs.42/2004) effettuata sulle tavole PSC3, definita con la voce di legenda "Aree forestali (art.8 PTCP, art.142 lett.g D.Lgs.42/2004)", non risulta corretta, in quanto i territori coperti da foreste e da boschi, soggetti a vincolo paesaggistico, devono avere le caratteristiche definite dall'art.2, commi 2 e 6 del D.Lgs.227/2001. Nel PSC, tutte le "aree forestali" come definite nell'All.1 Scheda dei vincoli, individuate in riferimento alla Tav.A2 del PTCP sulla base della lettura delle ortofoto AGEA 2011, sono soggette a vincolo paesaggistico, indipendentemente dalle caratteristiche definite dal D.Lgs.227/2001; risulta pertanto necessario modificare le Tavole PSC3, delimitando le aree soggetto a vincolo paesaggistico in riferimento all'assetto vegetazionale individuato secondo le disposizioni di cui all'art.8 del PTCP, ma anche in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs.227/2001. Si modifichi la legenda delle Tavole PSC3, distinguendo pertanto le aree soggette a vincolo paesaggistico, che saranno definite con la seguente voce "Territori coperti da foreste e boschi (D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lettera g.)", dalle aree forestali soggette alle disposizioni di cui all'art.8 del PTCP; la medesima distinzione dovrà essere apportata nell'All.1 Scheda dei vincoli.
- Sulle tavole PSC3 sono state individuate le "**aree escluse dal vincolo**" **paesaggistico**, relativamente ai corsi d'acqua pubblici (art.142 comma 1 lettera c.); si verifichi la presenza ed eventualmente si individuino tali zone anche relativamente ai territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lettera g), così come prevede il D.Lgs.42/2004 all'art.142 comma 2; si rammenta che l'individuazione degli ambiti del territorio comunale nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs.63/2008; si consideri l'opportunità di allegare al QC la documentazione tecnica a supporto di tale verifica. Si evidenzia infine che tali verifiche ed individuazioni devono comunque essere effettuate anche rispetto alle tutele paesaggistiche individuate sulla base delle riserve provinciali. Considerato che le aree escluse dal vincolo paesaggistico, come sopra evidenziato, sono relative sia ai corsi d'acqua pubblici che ai territori coperti da foreste e da boschi, si modifichi la legenda delle Tavv. PSC3 integrandola con la specifica voce "Ambiti nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, ai sensi dell'art.142 comma 2 del D.Lgs.42/2004" e l'All.1 Scheda dei vincoli, con una specifica sezione.
- Considerato che nel territorio comunale come area naturale protetta, è presente solo il **Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano**, istituito con L.R.24/2011, risulta opportuno modificare la specifica voce di legenda delle Tavole PSC3 e la tabella contenuta nell'All.1 Scheda dei vincoli, facendo riferimento al suddetto Parco e oltreché all'art.142 comma 1 lettera f) del D.Lgs.42/2004, alla legge regionale istitutiva.

52. Tutele ambientali, paesaggistiche e storico culturali (PTCP)

- Relativamente alle **zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico** di cui all'art.22 del PTCP, si evidenzia quanto segue:
 - l'identificazione dell'area delimitata sulla Tav.PSC3e, in località Crocetta, come "Complesso archeologico", non risulta corretta, in quanto il PTCP vigente, sulla Tav.A1.6, caratterizza tale area

- come “b2: Area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti”; risulta pertanto necessario modificare la Tav.PSC3e, eliminando anche la voce di legenda “Complessi archeologici (art.25 PTCP)”, al fine di renderla conforme al piano provinciale;
- l'articolo del PTCP di riferimento per le “Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti” e per “Zone di interesse archeologico”, è l'art.22 e non l'art.25 come indicato nella legenda delle Tavole PSC3 e nell'All.1; si provveda pertanto a correggere il riferimento errato;
 - come già evidenziato in merito al QC, relativamente alle “Zone di interesse archeologico”, individuate sulle Tavole PSC3, si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici; risulta pertanto necessario perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme, secondo quanto disposto dall'art.22 del PTCP vigente. Si evidenzia infine che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della “Carta delle potenzialità archeologiche” nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22;
 - risulta necessario modificare l'All.1, eliminando la dicitura “complesso archeologico” in quanto non esistente sul territorio comunale, ed il riferimento all'art.142, lett. m), D.Lgs.42/2004 poiché non sono individuate zone di interesse archeologico soggette a vincolo paesaggistico. Si integri inoltre l'All1 con le schede relative alle zone di interesse archeologico “SITO 0330120001” e “SITO 0330120002” (individuate sulle Tavv.PSC3), in quanto non presenti;
 - risulta necessario modificare l'art.10.1 al fine di eliminare il riferimento ai complessi archeologici non presenti sul territorio comunale e di disciplinare, in accordo con la competente Soprintendenza, i siti di interesse archeologico;
- Alcune tematiche del PTCP, sono rappresentate sulle Tavv.PSC3, e descritte nell'All.1, ma non trovano riscontro nel QC; non risulta pertanto chiaro se costituiscono oggetto della presente variante, oppure sono mero recepimento di quanto già effettuato nel PSC attualmente vigente. Considerato che in data 2 luglio 2010, con atto C.P. n.69, è stata approvata la variante al PTCP, quindi successivamente all'approvazione del PSC vigente, che in data 29.12.2011 con atto G.P. 292, è stato approvato l'Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP, e che in data 20 dicembre 2013 con atto C.P. n.71 è stata adottata una variante specifica al Piano provinciale, si evidenzia quanto segue:
 - relativamente alle viabilità storica di cui all'art.27 del PTCP, si evidenzia che la stessa risulta individuata in conformità al PTCP vigente; nonostante ciò, come disposto dal Piano provinciale, all'art.27 comma 2, risulta necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale. Si provveda pertanto ad effettuare tale integrazione sulla base degli approfondimenti da effettuarsi nel QC. Risulta infine necessario richiamare nell'art.12.2 le direttive di cui al comma 7 dell'art.27 del PTCP;
 - relativamente alla viabilità panoramica di cui all'art.28 del PTCP, si evidenzia che sulle Tavole PSC3 sono stati individuati oltre ai tratti presenti sulle Tavole A1 del PTCP, anche ulteriori tratti per i quali non si da atto, nel QC, degli approfondimenti effettuati; nell'All1, nella sezione dedicata alla viabilità panoramica, si fa riferimento alla viabilità storica. Risulta infine necessario inserire nell'art.12.3 il riferimento alle Tavv. PSC3 ove è individuata la viabilità panoramica;

- relativamente al Sistema dei crinali e della collina di cui all'art.6 del PTCP, risulta necessario specificare sia sulle Tavv.PSC3 che nell'All'1 che il territorio comunale è caratterizzato dalla "collina"; si evidenzia inoltre che nell'art.6 delle Norme di PSC non sono richiamate tutte le prescrizioni e le direttive di cui all'art.6 del Piano provinciale. Infine si fa presente che il graficismo utilizzato nella voce di legenda delle Tavv. PSC3, di forma poligonale, non corrisponde a quello lineare presente sulla cartografia;
- le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art.15 del PTCP individuate sulle Tavv.PSC3 risultano difformi da quelle individuate sulle Tavv. A1 del PTCP vigente. Dall'All.1 si evince che "la presente variante di PSC conferma i perfezionamenti proposti ed approvati dal PSC vigente"; peraltro le difformità rilevate non si caratterizzano come perfezionamenti ma come varianti al Piano provinciale, ammissibili solo se opportunamente documentate nel QC e proposte secondo le specifiche procedure di cui alla normativa regionale. Quanto indicato nell'All.1 relativamente alle zone di valenza ambientale non risulta completamente corretto. È infatti necessario indicare che tali zone sono state individuate come zone di interesse paesaggistico-ambientale e sono pertanto sottoposte alla disciplina di cui all'art.15 del PTCP recepita nell'art. 9.1 delle Norme di PSC.
- Sulle Tavv. PSC 3, non sono stati individuati le **zone e gli elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale** di cui all'art.25 del PTCP. Risulta pertanto necessario integrare le Tavv. PSC 3 con l'individuazione dei suddetti elementi, sulla base delle Tavv.QCV05 e dell'elaborato QCV 5bis, integrando l'art.12.1 delle Norme di PSC al fine di inserire il riferimento alle tavv.PSC 3 e alle disposizioni di cui all'art.25 del PTCP vigente.

53. Tutele e vincoli antropici e infrastrutturali

- Premesso che le Tavv. PSC3 e l'All.1 dovranno essere integrate individuando tutti i tipi di vincolo (ad esempio delimitazione dei centri abitati così come definiti ai sensi dell'art.A-5, comma 6 della L.R.20/2000 e s.m.i., acquedotto e reti acquedottistiche e relative fasce di rispetto, previsioni di Piani di settore come PLERT o PPGR, etc.), inserendo gli specifici riferimenti legislativi vigenti, rispetto ai vincoli rappresentati, e che le Norme di PSC dovranno disciplinare i vincoli rappresentati, si evidenzia quanto segue:
 - sulle tavole PSC3 sono rappresentati solo gli elettrodotti AT (Alta Tensione) e relative DPA (distanze di prima Approssimazione) (L.R.30/2000 smi e DGR 197/2001 e smi); risulta invece necessario individuare anche le reti MT e articolare la rete elettrica e le relative fasce di rispetto, secondo tipo e tensione della linea (L.R. 30/2000 e smi - DM 29.05.2008 - D.G.R. n. 1138/2008 come integrata dalla D.G.R. n.978/2010); si modifichino pertanto le Tavv.PSC3 integrando la legenda e l'All.1;
 - in merito alle fasce di rispetto cimiteriali, dovrà essere prodotta una valutazione dello stato di fatto in riferimento alla normativa in vigore (art.338 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934, come modificato dall'art.28 della Legge 01/08/2002 n°166, L.R. n°19 del 29/07/2004 e Circolare degli Assessori Regionali alla Sanità e alla Programmazione territoriale Politiche abitative Riqualficazione urbana della Regione Emilia Romagna prot. n° AMP/DPA/1493 del 21/01/2005) che definisce in generale in m 200 l'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriali;
 - per quanto riguarda i rispetti stradali, si evidenzia che gli stessi devono essere differenziati sulla base della classificazione e dei livelli funzionali delle infrastrutture per la viabilità da individuarsi in cartografia; si inseriscano pertanto sulle Tavv. PSC 3 le specifiche voci di legenda con i riferimenti

legislativi e si integri l'All.1; si modifichi inoltre la denominazione “rispetti stradali” con “fasce di rispetto della viabilità.

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT)

VALUTAZIONI SPECIFICHE

Relativamente al documento “VST_R – ValSAT/VAS – Rapporto Ambientale” predisposto, si evidenzia quanto segue.

54. Capitolo 1. Analisi dello stato di fatto e delle tendenze evolutive

Risulta necessario che, a seguito delle integrazioni effettuate in accoglimento alle riserve provinciali in riferimento al Quadro Conoscitivo, si provveda ad aggiornare e a coordinare lo stesso con la relativa sintesi presente nel documento di ValSAT, laddove necessario.

55. Capitolo 2. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale del PSC in riferimento ai Piani sovraordinati ed alle normative vigenti

Nella tabella presente nel paragrafo 2.3, finalizzata a verificare la coerenza esterna del PSC tramite il confronto tra gli obiettivi dello stesso e quelli del vigente PTCP, risulta mancante l'obiettivo identificato nel Piano provinciale come 5.d.1 in corrispondenza della prima pagina (pag.41) e degli obiettivi provinciali 5.c.4 e 5.d.1 nella seconda pagina (pag.42).

56. Capitolo 3. Le scelte del Piano Strutturale Comunale

Con riferimento al Paragrafo 3.3 “Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni” si rinvia alle specifiche riserve formulate con riferimento alla Tavola dei vincoli e si evidenzia che occorrerà modificare tale paragrafo a seguito delle variazioni apportate in accoglimento delle suddette riserve.

Ai fini di una più agevole applicazione ed interpretazione dei contenuti degli elaborati del PSC e per quanto possibile, si suggerisce di utilizzare una denominazione univoca per gli ambiti territoriali.

57. Capitolo 5. Individuazione delle misure mitigative o compensative

All'interno del paragrafo 5.1 viene illustrato il contenuto delle schede di valutazione degli ambiti di trasformazione previsti dalla Variante al PSC. Rispetto alle azioni di mitigazione/compensazione previste si afferma che nelle suddette schede verrà stabilito il loro livello di coerenza/efficacia. In realtà non si trova riscontro di tale affermazione in nessuna sezione riportata nelle citate schede.

In generale, si ritiene che la definizione delle azioni necessarie a mitigare e/o compensare gli effetti indotti dall'attuazione delle previsioni di Piano debba avere di per sé un valore vincolante e prescrittivo. In ogni caso, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 20.5, comma 10: “Il POC prevede l'attuazione di tali ambiti in coerenza alle direttive stabilite al Rapporto Ambientale”, occorre attribuire il valore di prescrizione alle necessarie azioni di mitigazione e compensazione ambientale definite.

58. La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere aggiornata a seguito delle modifiche apportate al Rapporto Ambientale.

Allegato 3 – Castell'Arquato, parere motivato VAS Variante PSC

In coerenza con quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e s.m. la Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) di Castell'Arquato è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT); pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento di ValSAT è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del Decreto stesso.

N.	Data Prot.	Richiedente	Frazione/località	Descrizione
1	05/02/14	Dallaturca Enrico e Inzani Rina	Capoluogo	Cambio di destinazione d'uso dell'area Sub ambito CAS_R2a da Ambiti per Nuovi insediamenti ad Ambiti Urbani consolidati a verde privato residenziale.
6	06/02/14	Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale	/	Si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: - riportare sugli elaborati la denominazione dell'area protetta come definita dalla legge istitutiva Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, - fare riferimento alle misure di salvaguardia di cui all'art.21 della LR 24/2011 anzichè DCR 2328/1995,
8	08/02/14	Falco Giorgio, Guerra Armando e Mortarelli Adriano	Capoluogo	Valutare la possibilità di classificare l'area come ambito per nuovi insediamenti residenziali. Si ricorda inoltre che nel precedente PRG il mappale 144 era classificato.
10	13/02/14	Guarnieri Tiziano	San Cassano	Lo scrivente, in qualità di legale rappresentante della Società con sede in Castelnuovo Fogliani e proprietaria del cantiere di trattamento e selezione inerti in località San Cassano autorizzato con tre concessioni edilizie, ha di recente presentato il PSQA (Programma di sviluppo e Qualificazione Ambientale) che ottempera al PAE vigente; chiede che il cantiere, esistente da oltre 40 anni, venga inserito in PSC come "ambito specializzato per attività produttiva esistente" e modificata di conseguenza anche la zonizzazione acustica.
16	15/02/14	Mori Anna	Villa San Lorenzo	Stralciare il vincolo relativo all'area boschiva perché su i due appezzamenti era stato impiantato un pioppeto da taglio per la produzione di cellulosa estirpato quindici anni fa.
18	15/02/14	Ponzetti Paolo	Capoluogo	A) Traslazione del limite di classificazione del subambito AF_1c di circa 20 ml nella parte sud; B) Riduzione del subambito nella parte ovest di circa 9,00 ml al fine di allinearli con il subambito a fianco; C) Estensione del verde privato fino al nuovo limite del subambito (vedi punto A); D)Traslazione di circa 5,00 ml della classificazione aree libere di tipo 2 in direzione est e di ml 20,00 in direzione sud; E) Estensione dell'area classificata ad aree libere urbane di tipo 2 di ulteriori 250 mq; F) stralcio del vincolo delle formazioni arboree lineari perché non esistono filari arborei.
19_1	17/02/14	Volpicelli Umberto, capogruppo "Castell'Arquato democratica"	/	Nella Relazione illustrativa del Quadro Conoscitivo: a) vi sono imprecisioni, mancanze ed errori; b) a pag 148 si cita il livello di incidentabilità stradale senza definirlo; c) si riporta un fabbisogno abitativo diverso da

			quello citato in relazione del PSC; Si chiede di correggere quanto osservato.
19_2			a,b,c,d) Nella Relazione illustrativa del Quadro Conoscitivo si stima un incremento della popolazione nei prossimi dieci anni che è diverso dal valore citato nella Relazione Illustrativa di PSC e nella normativa di PSC; l'art.73 del PTCP prescrive come quantificare il dimensionamento residenziale e turistico; e) la quota di recupero edilizio ed urbanistico costituisce scelta prioritaria per la previsione degli interventi e dovrà tendere a raggiungere il 30% del dimensionamento complessivo; f) non si è tenuto conto dell'invecchiamento della popolazione nel calcolo del fabbisogno abitativo. SI CHEDE: 1) determinare correttamente il fabbisogno abitativo; 2) rivedere le aree destinate all'espansione residenziale sia in estensione che in posizione; 3) concordare le nuove stime con gli enti preposti; 4) riadottare il nuovo PSC.
19_3			L'ambito CAS_R11 previsto si trova in località podere Caolzio, distante dalla zona urbana: si chiede di stralciare l'ambito dal PSC dal RUE e dal POC.
19_4			L'area CAS_R6 ha indubbi problemi geologici confermati anche dalla carta del dissesto del PTCP; sono inoltre previsti parcheggi per autotreni e aree per sosta camper di cui non si tiene conto nella zonizzazione acustica. Stralciare l'ambito previsto dal PSC, RUE e POC.
19_5			Aggiornare cartografia del PSC inserendo la nuova sede della Casa Protetta Vassalli Remondini e le relative dotazioni territoriali in costruzione.
19_6			a) Nelle norme vengono richiamate norme regionali e nazionali che modificandosi richiedono l'adeguamento causando costi aggiuntivi; b) Il testo è pieno di correzioni blu e rosse; c) l'art.113 del RUE è errato; d) l'art.26 non è comprensibile. Si richiede di correggere quanto osservato.
19_7			Manca la relazione finale della Conferenza dei servizi con le osservazioni e gli accordi presi; non vi è nessun accordo condotto con i privati ai sensi dell'art.18 LR 20/2000 per cui sarà possibile che quanto previsto non sarà mai attuato. Si chiede di allegare quanto osservato.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante al PSC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale della Variante, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP vigente.

La metodologia proposta per la valutazione ambientale della Variante al PSC elaborata dal Comune di Castell'Arquato ha fornito elementi di indirizzo alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti della Variante al PSC in un primo momento, e delle Norme di attuazione in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale della Variante stessa:

1. analisi dello stato di fatto e tendenze evolutive,
2. individuazione degli obiettivi di sostenibilità del PSC,
3. verifica di coerenza esterna,
4. definizione delle scelte di PSC,

5. valutazione delle alternative,
6. individuazione degli impatti e degli effetti,
7. individuazione delle misure mitigative o compensative,
8. piano di monitoraggio.

Il Comune di Castell'Arquato ha definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità ed alla qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo gli obiettivi del Piano vigente, in quanto non hanno subito modifiche sostanziali né il contesto pianificatorio e programmatico sovraordinato né la struttura del PSC approvato:

- tendenziale eliminazione delle interferenze negative tra esigenze di funzionalità della rete idrografica e pressione insediativa ed infrastrutturale;
- prevenzione rischio idrogeologico da interferenze negative tra instabilità dei versanti e pressione insediativa ed infrastrutturale;
- difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili, degli abitati e delle infrastrutture, da fenomeni di dissesto;
- garantire e tutelare la disponibilità di adeguate quantità di risorsa idrica;
- garantire e tutelare la qualità della risorsa idrica;
- ridurre le emissioni atmosferiche e applicare limiti e divieti alla emissione di determinati inquinanti;
- ridurre il contributo del settore trasporti, e del traffico urbano, al peggioramento della qualità dell'aria;
- garantire il rispetto dei valori limite di inquinamento acustico e favorire il raggiungimento dei valori di qualità stabiliti dalla normativa e ridurre il numero delle persone esposte a livelli eccessivi di rumore;
- garantire i valori di qualità stabiliti dalla normativa vigente sull'inquinamento elettromagnetico;
- promuovere la qualità della offerta urbana;
- consolidare e riqualificare il sistema insediativo;
- garantire la sostenibilità ambientale e territoriale dello sviluppo;
- concentrazione della potenzialità di offerta insediativa negli ambiti ottimali dal punto di vista delle infrastrutture della mobilità e con scarse o nulle limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale;
- riduzione della dispersione urbanistica ed ambientale dell'offerta insediativa di aree produttive di rilevanza locale;
- razionalizzazione e riorganizzazione del sistema delle attrezzature e spazi collettivi e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo della dotazione di servizi;
- miglioramento della efficienza e coerenza ai piani sovraordinati della struttura viaria;
- riduzione delle emissioni e dei consumi energetici da traffico;
- miglioramento della sicurezza stradale;
- innalzamento della qualità ambientale quale obiettivo comune sia alle politiche agricole che a quelle di tutela ambientale;
- promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio;
- valorizzare e salvaguardare la qualità del paesaggio rurale, tradizionale e non, partendo dalle sue componenti strutturali sia di natura fisico-geografica che di natura storico-testimoniale;
- potenziare e qualificare la fruibilità del territorio rurale;
- preservare i suoli ad elevata vocazione agricola e contenere l'ulteriore edificazione nel territorio rurale;
- sostenere e valorizzare le aziende agricole a "scarsa redditività";
- contenere l'ulteriore edificazione nel territorio rurale.

Tali obiettivi sono stati oggetto di specifica verifica di coerenza esterna, effettuata rispetto al sistema degli obiettivi del vigente PTCP.

La fase di definizione e valutazione delle alternative di Piano è stata effettuata a partire dall'analisi dell'assetto del contesto territoriale ed ambientale, del sistema dei vincoli e delle tutele e con riferimento a due scenari localizzativi di PSC, oltre allo scenario 0, riferito al PSC vigente.

Il processo valutativo ha, inoltre, approfondito la definizione e la valutazione dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Variante al PSC, condizionando la stessa alla realizzazione di azioni di mitigazione ambientale.

Infine, la valutazione del Piano è stata completata con la definizione di un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, che prevede l'elaborazione di un "Report ambientale periodico", da mettere a disposizione del pubblico.

In considerazione di ciò, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità precedente, considerata la proposta di Variante al PSC adottata dal Consiglio Comunale, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente, nell'ambito del processo di formazione della Variante e, in particolare, durante la Conferenza di Pianificazione e durante le fasi di deposito e di trasmissione degli elaborati di Piano ai soggetti con competenze in materia ambientale, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti individuati, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 7 dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo
sulla Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) di Castell'Arquato
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

La Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) di Castell'Arquato potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nell'istruttoria tecnica provinciale, nel documento di ValSAT e di quelle di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT della Variante al PSC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle previsioni di Piano (azioni);
2. risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante al PSC;
3. le valutazioni effettuate relativamente alla Variante al PSC ed il presente parere sono validi salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso, anche in seguito alla presentazione di eventuali ulteriori osservazioni; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento del Parere Motivato;
4. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione della Variante al Piano Strutturale il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PSC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.**

Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 45 del 24/03/2014

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Proposta n. 640/2014

Oggetto: FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PARERE SISMICO SULLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATA DAL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 9 DICEMBRE 2013, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 26/03/2014

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale